

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

(OMet)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno 1999¹ sulla meteorologia e la climatologia (LMet),

ordina:

Sezione 1: Autorità d'esecuzione e cooperazione internazionale

Art. 1 Autorità d'esecuzione

¹ Funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

² Nell'adempimento dei suoi compiti, MeteoSvizzera collabora con le unità dell'Amministrazione federale e con altre organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione.

Art. 2 Cooperazione internazionale

Il direttore di MeteoSvizzera ha la facoltà di concludere autonomamente trattati internazionali qualora contengano disposizioni di carattere esclusivamente tecnico nel settore della meteorologia e della climatologia, in particolare trattati sulla cooperazione per migliorare gli avvisi di pericolo e le previsioni, sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla cooperazione in progetti di ricerca e sviluppo.

Sezione 2: Prestazioni dell'offerta di base e loro utilizzazione

Art. 3 Prestazioni dell'offerta di base

Sono considerate prestazioni dell'offerta di base l'approntamento di dati meteorologici e climatologici, così come le informazioni e i prodotti utili alla collettività e alla sicurezza della popolazione. Le prestazioni standard figurano nell'allegato sulle aliquote degli emolumenti. L'offerta di base è definita in dettaglio nel mandato di prestazioni conferito dal Consiglio federale a MeteoSvizzera.

¹ RS 429.1

RU 2007

Art. 4 Utilizzazione delle prestazioni dell'offerta di base

¹ Le prestazioni dell'offerta di base di MeteoSvizzera possono essere utilizzate soltanto in virtù di un'autorizzazione contrattuale o del consenso di MeteoSvizzera. Fanno eccezione i dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale.

² I dati pubblicati possono essere utilizzati per uso proprio senza un'autorizzazione contrattuale o il consenso di MeteoSvizzera.

Art. 5 Utilizzazione a fini commerciali e limitazione

¹ Utilizza a fini commerciali le prestazioni di MeteoSvizzera chi le richiede per diffonderle direttamente a terzi o per produrre e diffondere prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie.

² La diffusione a rivenditori terzi e produttori terzi di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie di prestazioni richieste a MeteoSvizzera non è ammessa.

Art. 6 Indicazione della fonte

I dati, le informazioni e i prodotti di MeteoSvizzera possono essere riprodotti soltanto con l'indicazione della fonte.

Sezione 3: Emolumenti per prestazioni dell'offerta di base di MeteoSvizzera

Art. 7 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004².

Art. 8 Obbligo di pagare gli emolumenti

¹ Chi richiede prestazioni dell'offerta di base di MeteoSvizzera deve pagare un emolumento.

² Sono assoggettati all'obbligo di pagare gli emolumenti anche gli organi intercantionali, i Cantoni e i Comuni.

Art. 9 Calcolo degli emolumenti

¹ Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote di cui nell'allegato.

² Gli emolumenti per prestazioni per le quali nell'allegato non è stabilita un'aliquota sono calcolati in base al dispendio di tempo.

² RS 172.041.1

³ Gli emolumenti calcolati in base al dispendio di tempo si compongono della tariffa per i costi di personale e infrastrutturali di cui al capoverso 4 e di un supplemento del 10 per cento per la copertura dei costi di rilevamento dei dati e delle informazioni.

⁴ Gli emolumenti per i costi di personale e infrastrutturali sono fissati come segue:

Classe di stipendio	Aliquota oraria in franchi
24 e superiore	200.–
18–23	165.–
fino alla 17	130.–

⁵ Per gli emolumenti per dati internazionali si applicano le disposizioni della Convenzione dell'11 ottobre 1973³ relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e della Convenzione del 24 maggio 1983⁴ relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat).

⁶ Per prestazioni degli Stati membri dell'Economic Interest Grouping (ECOMET) MeteoSvizzera riscuote emolumenti che coprono i costi.

Art. 10 Emolumenti e offerte su base forfetaria

¹ MeteoSvizzera può calcolare gli emolumenti su base forfetaria per le offerte:

- comprendenti più prestazioni;
- fornite regolarmente a un gruppo di utenti grande; e
- per le quali è impossibile determinare la quantità di prestazioni effettivamente fornite.

² Per calcolare gli emolumenti su base forfetaria si moltiplicano le singole tariffe per una stima realistica della frequenza con cui il gruppo di utenti utilizza le prestazioni messe a disposizione.

Art. 11 Emolumenti per consulenze e la predisposizione di invii regolari

Per consulenze ai richiedenti di prestazioni e per la predisposizione e manutenzione di invii regolari di dati e informazioni è messo in conto un emolumento supplementare per i costi di personale e infrastrutturali calcolato in base al dispendio di tempo.

Art. 12 Concessione di sconti di quantità

¹ Per i dati e le informazioni di cui nell'allegato sono concessi sconti di quantità se una fornitura singola o una fornitura permanente supera le 2000 unità all'anno.

³ RS 0.420.514.291

⁴ RS 0.425.43

² Lo sconto è calcolato in base alla tabella seguente:

Unità richieste per genere	Sconto
Per le prime 2000 unità	0 %
Per quantità superiori a 2000 e inferiori a 20 000 unità	40 %
Per quantità superiori a 20 000 e inferiori a 200 000 unità	60 %
Per quantità superiori a 200 000 unità	80 %

Art. 13 Supplemento per prestazioni fornite d'urgenza

Per prestazioni fornite d'urgenza è riscosso un supplemento di 50 franchi sugli emolumenti calcolati secondo gli articoli 9 capoversi 1 a 4, 10 e 11.

Art. 14 Supplemento per l'utilizzazione a fini commerciali

¹ Per l'utilizzazione a fini commerciali di prestazioni è riscosso un supplemento del 200 per cento sull'emolumento di base calcolato secondo gli articoli 9 capoversi 1 a 4, 10 e 12 (spese escluse).

² Le agenzie stampa che, nel quadro della loro offerta globale di informazioni, diffondono ai media previsioni generali e determinate liste di osservazioni meteorologiche in testo chiaro non devono pagare alcun supplemento.

³ Gli uffici di statistica che, nel quadro della loro offerta globale di informazioni, diffondono dati non devono pagare alcun supplemento.

⁴ Ai piccoli fornitori di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie è concesso uno sconto sul supplemento in ragione della cifra d'affari annua che intendono conseguire con prestazioni meteorologiche e climatologiche. Fa stato la tabella seguente:

Cifra d'affari	Sconto in % del supplemento
Se $0X < U < 3X$	100 %
Se $3X \leq U < 5X$	75 %
Se $5X \leq U < 7X$	50 %
Se $7X \leq U < 9X$	25 %
$U \geq 9X$	0 %

X = emolumento complessivo annuo per prestazioni secondo gli art. 9 cpv. 1 a 4, 10, 11, 12, 13 e 14.

U = cifra d'affari complessiva conseguita dal piccolo fornitore di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie con prestazioni meteorologiche e climatologiche.

Art. 15 Fatturazione di prestazioni in abbonamento

Per prestazioni in abbonamento, MeteoSvizzera riscuote di norma in anticipo l'emolumento per l'intero anno.

Art. 16 Condono degli emolumenti per l'insegnamento e la ricerca

¹ Gli emolumenti di cui agli articoli 9 capoversi 1 a 4, 10 e 12 per prestazioni utilizzate unicamente a fini di insegnamento e ricerca sono condonati.

² Sono messi in conto gli emolumenti per consulenze e invii regolari ai sensi dell'articolo 11 e le spese di cui nell'allegato se l'importo globale è superiore a 100 franchi per incarico.

Art. 17 Condono degli emolumenti per le organizzazioni di intervento per la protezione della popolazione

¹ In situazioni di crisi, la consulenza come pure i dati, le informazioni e i prodotti forniti a organizzazioni d'intervento federali, cantonali e comunali per la protezione della popolazione da eventi meteorologici estremi sono gratuiti.

² Le stesse condizioni possono essere applicate a organizzazioni d'intervento di diritto pubblico che operano su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune in favore della protezione della popolazione dalle conseguenze di eventi meteorologici estremi.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

- l'ordinanza del 23 febbraio 2000⁵ sulla meteorologia e la climatologia;
- l'ordinanza del DFI del 3 dicembre 2003⁶ sugli emolumenti nel settore della meteorologia e climatologia (OEmMet).

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁵ RU ...

⁶ RU ...

Allegato

(Art. 3 e 9 cpv. 1)

Aliquote degli emolumenti

1. Dati

Gli emolumenti per dati meteorologici sono calcolati come segue:

emolumento = 4.00 franchi moltiplicati per il numero di unità. Sono messi in conto almeno 4.00 franchi.

Numero di unità = numero di stazioni moltiplicato per il coefficiente del numero di parametri moltiplicato per il coefficiente temporale

Numero di stazioni = numero di stazioni con dati ordinati

Coefficiente del numero di parametri

Un parametro corrisponde a un valore misurato o a un valore calcolato in base ad esso (p. es. valore misurato della temperatura, somma delle precipitazioni).

Per il numero di parametri fa stato la stazione con il numero maggiore di parametri. Per tutte le altre stazioni si applica lo stesso valore indipendentemente dal numero effettivo di parametri.

Numero di parametri	Coefficiente del numero di parametri
1 parametro	0,5
2 parametri	0,75
3-10 parametri	1
più di 10 parametri	1,5

Coefficiente temporale = il periodo richiesto dal cliente diviso per l'unità temporale

Se sono richieste più granularità di uno stesso genere di prestazione si sommano i coefficienti temporali.

Genere	Granularità	Unità temporale
Dati misurati nelle stazioni di terra	valori di 10 minuti	1 mese
	valori orari	3 mesi
	valori giornalieri	6 mesi
	valori mensili	12 mesi
	valori annuali	10 anni
Radiosondaggi Payerne con risoluzione massima		1 giorno

2. Informazioni

Gli emolumenti per informazioni meteorologiche sono calcolati come segue:

Genere	Unità	Franchi
Informazioni radar provenienti da una stazione	1 immagine (unità radar)	0.25
Informazioni radar provenienti da tre stazioni	1 immagine (unità radar)	0.40
	1 immagine versione Internet	0.16
	1 immagine versione mobile	0.05
Dati radar originali secondo il volume/contenuto	Su richiesta	
Risultati del modello di previsione numerico di alta risoluzione COSMO	1 modello	0.90
Previsione di un elemento meteorologico (in forma numerica)	1 previsione	0.50
Concentrazione di pollini (informazione)	1 valore	0.40
Informazione fenologica	1 valore	1.00
Indice UV	1 valore	0.05
Immagini telecamera	1 immagine (unità telecamera)	0.0126

3. Prodotti

Gli emolumenti per prodotti meteorologici sono calcolati come segue:

Genere	Unità	Franchi
Previsioni generali	Per edizione	2.00
Avvisi di eventi atmosferici pericolosi		gratuito
Previsioni per l'aeronautica	Per edizione	2.00
GAFOR (General Aviation Forecast)	Per edizione	0.20
Annuari	Per edizione	70.00

4. Spese

Per spese singole si applicano le aliquote seguenti:

Genere	Unità	Franchi
Trasmissione fax in Svizzera	1 pagina	0.20
Trasmissione permanente FTP/e-mail (1 volta al giorno o meno)	1 messaggio	0.20
Trasmissione permanente FTP/e-mail (più di una volta al giorno)	1 messaggio	0.02 (minimo. 6.00/mese)

Genere	Unità	Franchi
Fotocopia/stampa	1 pagina, A4, bianco/nero	0.50
Fotocopia/stampa	1 pagina, A3, bianco/nero	1.00
Fotocopia/stampa	1 pagina, A4, colori	2.50
Fotocopia/stampa	1 pagina, A3, colori	4.00
Fotocopia/stampa	1 pagina, formato superiore a A3, bianco/nero	10.00
Fotocopia/stampa	1 pagina, formato superiore a A3, colori	40.00
Supporto dati elettronico	1 pezzo	10.00